

ANDREA BONECHI

già Consigliere Delegato alla Riforma delle professioni
CNDCEC - consiliatura 2008-2012

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo

COSA E' ACCADUTO

14 luglio 2011

MANOVRA DI LUGLIO – decreto sviluppo (*convertito in Legge 111/2011*)
circolano bozze con norme di destrutturazione degli Ordini professionali
e dell'esame di Stato per talune Professioni

NEL DECRETO viene invece inserito l'esplicito riferimento per le Professioni
all'art. 33, co. 5, della Costituzione **per escluderle**
dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche

13 AGOSTO 2011

DECRETO LEGGE 138/2011

all'art. 3, co. 5, viene introdotta la Riforma della Professioni
per cui gli ordinamenti siano riformati entro 12 mesi

secondo i principi contenuti nel documento di proposta del luglio 2010
Il testo viene confermato in sede di conversione del DL nella Legge 148/2011

12 NOVEMBRE 2011

il maxi emendamento del Governo alla Legge di stabilità 2012 (**L. 183/2011**)
ha apportato minime correzioni alla Legge 148/2011,
ma ha introdotto le società tra professionisti

DOTT. ANDREA BONECHI
Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

del documento di proposta di riforma delle Professioni
UN SOLO PRINCIPIO NON VIENE ACCOLTO



l'introduzione delle SOCIETA' DI LAVORO PROFESSIONALE
un modello societario studiato e formalizzato in una proposta di
legge e sottoscritto all'epoca da tutte le Professioni aderenti al CUP

MA
con la legge di stabilità 2012

vengono **recepiti i principi identificativi delle SLP**,
ma applicati ai modelli di società esistenti, tipici dell'impresa,
e viene meno il principio caratterizzante le SLP
ovvero il cardine organizzativo dato dagli
APPORTI DI LAVORO PROFESSIONALE
in luogo di quelli di capitale

DOTT. ANDREA BONECHI
Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

in sede di conversione del DL n.1/2012 (*c.d. decreto liberalizzazioni*)
sono stati apportati significativi emendamenti
all'art. 9 della legge 183/2011

tuttavia il testo è rimasto insoddisfacente
nascendo da una norma mal scritta e non condivisa
con gli unici destinatari ovvero
i PROFESSIONISTI

**IL 6 APRILE 2013 è stato pubblicato in G.U.R.I. il
decreto ministeriale attuativo della previsione contenuta al
comma 10 dell'art. 9, L. 183/2011**

**il risultato è una normativa lacunosa e non coerente
con le esigenze reali delle Professioni
ma è pur sempre una evoluzione importante da cogliere e da migliorare
utilizzando l'autoregolamentazione statutaria**

DOTT. ANDREA BONECHI
Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

Con la conversione in legge del c.d. “*decreto liberalizzazioni*”,
il Parlamento ha colto l'occasione per apportare
decisive modifiche al testo originario

**tramite il Comitato Unitario delle Professioni
vi è stato un intenso lavoro di confronto e proposta
in ambito parlamentare**

di seguito si illustra una tabella sinottica con

- **testo originario**
- **emendamenti proposti**
- **testo con emendamenti accolti**

DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

L. 12 novembre 2011, n. 183	Proposta di emendamenti	emendamenti approvati
Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (omissis)	Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (omissis)	Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (omissis)
3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.	Identico	3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.	4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) quale oggetto sociale unico , l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale ed esclusivamente da parte dei soci professionisti ; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso della qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 di studio abilitante , ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo; e) per i soci non iscritti in albi tenuti da ordini e collegi una partecipazione al capitale, e comunque l'attribuzione dei diritti di voto in assemblea e di partecipazione agli utili, in misura non superiore al 25% del capitale sociale; f) l'attribuzione dell'amministrazione della società ai soli soci professionisti iscritti in albi professionali che esercitano la propria attività nella società.	4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

4. La denominazione sociale non può contenere il nome di soci di cui al comma 2.	<i>Identico</i>	
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.	<i>Identico</i>	
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.	<i>Identico</i>	
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.	<i>Identico</i>	7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.	<i>Identico</i>	
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Identico</i>	9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
	<u>9-bis. La società tra professionisti è iscritta in un'apposita sezione dell'albo. Quando la società è formata da professionisti iscritti in albi diversi, essa è iscritta nella sezione di tutti gli albi in cui sono iscritti i soci professionisti.</u> <u>9-ter. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'iscrizione nel Registro delle imprese, comunque in apposita sezione speciale da istituire.</u> <u>9-quater. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina della legge fallimentare.</u> <u>9-quinquies. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, TUIR.</u>	
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.	10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e lett. b) con riferimento ai limiti da porre alla partecipazione dei soci non professionisti , e 7. 10-bis. Le disposizioni sulle società tra professionisti di cui al presente articolo entrano in vigore a seguito dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10.	
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.	<i>Identico</i>	

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

La normativa completata con il Decreto del Ministero della Giustizia, n. 34 dell'8 febbraio 2013, pubblicato in GURI il 6 aprile 2013 recante il "Regolamento in materia di **società** per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183" (di seguito Decreto n. 34/2013).

RIASSUMENDO



DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

Le STP, pur potendo presentare una compagine mista (*caratterizzata da soci iscritti all'albo e da soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento*), per assumere la qualifica di STP devono necessariamente soddisfare le seguenti condizioni:

- a)** che l'oggetto sociale coincida con l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art. 10, comma 4, l.n. 183/2011 e art. 1, lett.a, Decreto n. 34/2013). Tale oggetto, allora, deve essere esclusivo;
- b)** che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; nelle società cooperative i soci non possano essere inferiori a tre;
- c)** che il venir meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento della società, se nel termine perentorio di sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti rispetto a quelli che non tali non sono (al ricorrere di tale ipotesi, il consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società deve procedere alla cancellazione della stessa dall'albo);

DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

- d)** criteri e modalità per il conferimento e l'esecuzione dell'incarico in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 3, 4 e 5 del Decreto n. 34/2013;
- e)** modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall'albo professionale in cui risulta iscritto con provvedimento definitivo. Tale soggetto non può assumere la qualifica di socio investitore in nessuna altra STP in forza di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, lett.c) Decreto n. 34/2013;
- f)** la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni causati alla clientela dai singoli soci professionisti nell'esercizio della attività professionale;
- g)** una denominazione sociale (o ragione sociale, come peraltro specificato dall'art. 9 del Decreto n. 34/2013) che, in qualunque modo formata, contenga l'indicazione di società tra professionisti;
- h)** criteri di incompatibilità con la partecipazione ad altra società tra professionisti. In proposito, l'art. 6 del Decreto n. 34/2013 disciplina dettagliatamente sia l'incompatibilità del socio professionista, sia quella del socio per finalità di investimento;
- i)** l'osservanza del codice deontologico dell'ordine a cui appartengono da parte dei soci professionisti e dell'ordine a cui risulta iscritta da parte della società, tenendo in considerazione le previsioni dettate sul punto dall'art. 8 e dall'art. 12 del Decreto n. 34/2013;
- l)** che il socio professionista possa opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate.

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

SOCIETA' MULTIDISCIPLINARI

La possibilità di costituire STP multidisciplinari per l'esercizio di più attività professionali ha comportato la necessità di definire in ambito regolamentare gli aspetti relativi all'iscrizione e al regime disciplinare della società multidisciplinare (art. 8 e art. 12, DM n. 34/2013).

Il Decreto n. 34/2013 fornisce ulteriori indicazioni circa le c.d. società multidisciplinari, quando precisa che:

- è consentita la costituzione di società tra professionisti multidisciplinari, vale a dire società costituite per l'esercizio di più attività professionali tra quelle regolamentate nel sistema ordinistico (art. 1, comma primo, lett. b);
- la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nell'atto costitutivo o nello statuto (art. 8, comma 2);
- nel caso di illecito disciplinare commesso da un socio iscritto ad albo differente da quello in cui risulta iscritta la società ma riconducibile a direttive impartite al socio da quest'ultima, emerge una responsabilità concorrente del primo con la seconda (art. 12, comma 2).

DOTT. ANDREA BONECHI
Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

ISCRIZIONI

La STP è tenuta ad iscriversi:

- nella sezione speciale istituita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma secondo, d.lgs. n.96/2001 (*quella in origine destinata alle società tra avvocati*) con funzione di pubblicità-notizia al fine di verificare l'esistenza di cause di incompatibilità;
- nella sezione speciale dell'albo o del registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e per la c.d. società multidisciplinare, come detto, nella sezione speciale dell'albo o del registro relativo all'attività individuata come prevalente.

rileva altresì
la sequenza del complesso procedimento di iscrizione

DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

segue - ISCRIZIONI

Nella recenti istruzioni diramate dalla Camera di Commercio di Milano secondo cui, avvenuta la costituzione, il procedimento risulta articolato nel modo che segue:

- la STP deve iscriversi come *società inattiva* presso il registro delle imprese;
- successivamente, si dovrà procedere all'iscrizione presso l'ordine di appartenenza (ovvero, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto n. 34 / 2013, in caso di società professionale c.d. "multidisciplinare", all'ordine relativo all'attività professionale individuata come prevalente nello statuto e, in assenza di siffatta individuazione, a tutti gli albi o registri tenuti dagli ordini a cui siano iscritti i soci professionisti);
- entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il legale rappresentante dovrà chiedere l'iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese.

importante è poi il ruolo che dovrà essere svolto dai Consigli dell'Ordine nella cui circoscrizione ha la sede legale la società. Occorre evidenziare, infatti che l'art. 9 del Decreto n. 34/2013 precisa che l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo avviene *"verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento"*.

Dott. Andrea Bonechi
Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

e a proposito di ruolo degli Ordini territoriali e di iscrizione nell'albo ...

**Contributo annuale e contributo iscrizione
sezione speciale albo**

Pronto Ordini n. 161/2013

l'obbligo contributivo di cui agli artt. 12 e 29 d.lgs. n. 139/2005 ricade su tutti i soggetti iscritti nell'albo professionale e dunque anche sulle STP, in quanto l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale

- Gli ordini territoriale potranno deliberare la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto alla STP (come previsto dall'art. 12 della legge professionale). Resta sospesa la determinazione del contributo annuale spettante al Consiglio Nazionale (ex art. 19 legge professionale)
- La STP è tenuta al pagamento della tassa di concessione governativa (art. 22 Tariffa)

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

INCARICO PROFESSIONALE

Al fine di rispettare il principio della personalità dell'esecuzione dell'attività professionale, l'art. 10, comma 4, della legge n. 183/2011 e gli artt. 3 – 5 del Decreto n. 34/2013 contengono specifiche previsioni volte a garantire che l'incarico, pur conferito alla STP, **sia sempre eseguito esclusivamente dai soci professionisti** in possesso delle opportune competenze contemplate negli ordinamenti professionali.

**SI NOTI CHE QUESTO PUNTO ERA ESSENZIALE CHE FOSSE ESPLICITO,
ALLA LUCE DI TALUNE INTERPRETAZIONI, PUR INACCETTABILI,
PER CUI SOLO LE ATTIVITA' RISERVATE AVREBBERO RICHIESTO
L'INCARICO AL PROFESSIONISTA
POTENDO TUTTE LE ALTRE ESSERE AFFIDATE GENERICAMENTE ALLA STP**

A tal fine si prevedono a carico della STP obblighi di informazione per consentire al cliente la scelta del socio professionista (o dei soci professionisti).

Va messo in luce che sia l'adempimento degli obblighi di informazione, sia il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente deve risultare da atto scritto e la prova dell'adempimento è a carico della STP.

DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

REGIME DISCIPLINARE

La legge n. 183/2011 assoggetta i professionisti e la STP alle norme deontologiche e al regime disciplinare dell'ordine al quale risultino iscritti (art. 10, comma 7).

Su tali aspetti, l'art. 12 del Decreto n. 34/2013 interviene precisando che:

- il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio a cui sia iscritto;
- la STP risponde delle violazioni delle regole deontologiche dell'ordine a cui risulti iscritta, ferma restando la responsabilità del socio professionista;
- la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio, anche iscritto ad un ordine o ad un collegio diverso da quello della società, nel caso in cui l'illecito disciplinare compiuto dal socio sia direttamente riconducibile a direttive impartite dalla STP medesima.

Tale ultima previsione trova applicazione, come specificato nel Decreto n. 34/2013 e nella relazione illustrativa, anche nel caso di STP multidisciplinare. Tale società, pertanto si potrebbe trovare a rispondere per violazioni deontologiche "esterne alla STP".

La scarsa chiarezza di quest'ultima disposizione e le anomalie che potrebbero sorgere in sede disciplinare, rendono auspicabile un chiarimento.

DOTT. ANDREA BONECHI
Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

DUE DEDUZIONI

Trattamento fiscale

Dopo una prima fase in cui l'Agenzia delle Entrate aveva dato adito a credere che la personalità dell'esecuzione dell'incarico da parte del singolo professionista socio fosse sufficiente ad assimilare la STP alla associazione professionale, qualificandone dunque i redditi come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR ed imputandoli ai soci per trasparenza, **attualmente** ha assunto la posizione netta indicando la qualificazione di reddito d'impresa per derivazione della natura societaria di tipo commerciale, tanto dunque per le STP in forma di società di capitali che di persone. La STP, al pari degli studi professionali, dovrebbe essere soggetta al versamento dell'Irap.

DOTT. ANDREA BONECHI
Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

.... seconda deduzione

Indebitamento e crisi della STP

Il nodo dell'assoggettabilità a fallimento della società non è stato affrontato dal legislatore, ma l'esclusione della attività commerciale consente di dedurre altrettanto l'esclusione dalla applicabilità della Legge Fallimentare.

E' appropriato sostenere, allora, che la società tra professionisti possa accedere al nuovo istituto della composizione delle crisi da sovra-indebitamento, di cui alla legge n. 3/20102 modificata dal DL n. 179/2012, non soggette né assoggettabili a differenti procedure concorsuali.

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

quale pregevole esercizio interpretativo
si segnalano poi le **Circolari**

n. 32 - La nuova disciplina delle Società tra Professionisti

**n. 33 - Iscrizione nel Registro delle Imprese e nella sezione
speciale dell'Albo, incompatibilità e regime disciplinare**

**n. 34 - Il regime fiscale e previdenziale delle società tra
professionisti**

dell'Istituto di Ricerca

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

e lo studio su "Evoluzione dello studio professionale in STP"
della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

NONCHE'

NUMEROSE RISPOSTE DEL PRONTO ORDINI DEL CNDCEC

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

CONCLUSIONI

DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

TALUNE ALTRE CONSIDERAZIONI

- l'argomento dei modelli societari applicabili alle attività dei professionisti è di rilevante interesse, *ahinoi* non solo scientifico;
- il richiamo operato ai titoli V e VI del libro V del codice civile è ai modelli societari tipici dell'impresa, da adattare con tutto quanto previsto ai comma successivi per l'attività dei professionisti ...
- ... è dunque da **escludere la disciplina fallimentare** ...
- ... così come appare logico che si sarebbero dovute applicare le **norme sul reddito professionale** in quanto tale è l'attività esclusiva che può svolgere la società. **Ma così oggi non è**
- anche la **società unipersonale non parrebbe applicabile** se è vero che il riferimento inderogabile è all'attività da parte dei soci e non del singolo professionista (*ma vi sono opinioni opposte*). Ma anche in questo caso **oggi così non è**, tanto che ne esistono.

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

- resta totalmente inevasa la questione dell'assoggettamento alla previdenza obbligatoria dei professionisti.
- del pari, resta affidata all'interprete l'assoggettamento non soltanto alla disciplina del Registro delle Imprese, ma anche e soprattutto delle norme riguardanti le società commerciali, a partire dai libri contabili, al bilancio (per le società di capitali) e così via. **Oggi pare inevitabile detto assoggettamento.**

sarebbe stato doveroso esplicitare
quella che è la interpretazione più logica

**DELLE SOCIETA' IL LEGISLATORE HA INTESO ASSUMERE
SOLTANTO IL MODELLO ORGANIZZATIVO PER CONSENTIRLO
ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' PROFESSIONALE E
NON L'INTERO CORPO NORMATIVO, TIPICO DELL'IMPRESA
ma ancora una volta si deve evidenziare che oggi così non è**

DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

deve inoltre esser chiaro che

dato che lo statuto della società deve inderogabilmente prevedere quale suo oggetto “l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci”, è **negata in nuce la possibilità che sia svolta attività non professionale e anche che non professionisti svolgano qualsivoglia attività** nell'interesse della società;

sono dunque solo le attività professionali quelle che può svolgere la società e solo con incarico conferito ai professionisti suoi soci secondo le modalità che sono state regolamentate dal Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia con il DM 34, dell'8 febbraio 2013.

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

ma soprattutto deve esser chiaro che

dato che l'attività professionale è la sola attività che può essere svolta, **a nulla rileva distinguere se le attività professionali siano o meno riservate**, essendo per definizione "professionali" tutte le attività che rientrano nel suo ordinamento professionale svolte dal professionista con il proprio titolo;

ciò è chiaro anche in sede comunitaria, laddove si ritiene un'**attività regolamentata, riservata o meno, quando essa è svolta con un titolo professionale** e tanto è stato specificato anche in sede di recepimento della direttiva servizi (2006/123/CE, D.Lgs. 59/2010).

DOTT. ANDREA BONECHI

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

qual è stato ed è tuttora il
principale elemento di preoccupazione

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) ...

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ... , ovvero **soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;**

E' LA FIGURA DEL SOCIO DI CAPITALE
CHE RISCHIA DI ALTERARE
LA NATURA STESSA DELLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

**SI RITIENE UTILE MA NON SUFFICIENTE l'aver previsto
che il numero dei soci E la partecipazione al capitale sociale dei
professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza
di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci**

restano scoperte le ipotesi di:

- **partecipazione al capitale dei soci non professionisti anche per quote superiori ad un terzo**
- **composizione dell'organo amministrativo con la presenza anche preponderante dei soci non professionisti**
- **la possibilità che lo statuto differenzi il peso decisionale con la partecipazione agli utili, con la possibilità che quest'ultima possa anche essere preponderante**

DOTT. ANDREA BONECHI
Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

Tenuto conto della **accessorietà del capitale apportato** dai soci non professionisti, esso DOVREBBE ESSERE soggetto a **remunerazione di natura finanziaria** senza diritto di partecipare alla distribuzione dell'utile.

un modello?
IL SOCIO SOVVENTORE DELLA COOPERATIVA

era ciò che prevedevano le SLP
E' RECUPERABILE TRAMITE APPOSITE
CLALUSOLE STATUTARIE

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

LA SOCIETA' NON PUO' CHE ESSERE NIENTE PIU' CHE

UNO STRUMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'
PROFESSIONALE IN FORMA COLLETTIVA

NATURA DUNQUE **STRUMENTALE**

CHE NON DEVE ANDARE A MODIFICARE
LA NATURA DELLA ATTIVITA' CHE RESTA PROFESSIONALE

DOTT. ANDREA BONECHI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

GUARDANDO COMUNQUE AVANTI

**può esservi compatibilità
tra la nuova disciplina delle società tra professionisti
ed il modello societario delle SLP a suo tempo pensato**

Il principio cardine delle SLP che prevede la **prevalenza del lavoro del professionista** rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi dati dal capitale investito nell'attività e dal lavoro altrui, può essere recuperato con l'introduzione nel modello SRL di apposite clausole statutarie che prevedano la distinzione della ripartizione degli utili, da parametrare agli apporti di lavoro professionale, rispetto agli apporti di capitale da remunerare come elemento accessorio, con criteri finanziari.

**purtroppo senza una evoluzione normativa,
questa virtuosa visione non potrà svilupparsi**

DOTT. ANDREA BONECHI
Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:
le società tra professionisti ex L. 183/2011

GRAZIE
PER L'ATTENZIONE

DOTT. ANDREA BONECHI

STUDIO MICHELOTTI, BONECHI E ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI

PISTOIA - MONTECATINI TERME - FIRENZE

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

**Studio Michelotti,
Bonechi e Associati**
pistoia - firenze - montecatini t.

STUDI INTEGRATI: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Monaco Principato, Londra